



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI SALERNO

SEZIONE 8

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|---------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | TROIANO | EVA | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | RIPPA | FRANCESCO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | TIPALDI | FRANCESCO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 5902/14 depositato il 03/12/2014
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 1002014901421445000 ASSENTE TASSE CONC.COM. contro: AGENTE DI RISCOSSIONE SALERNO EQUITALIA SUD S.P.A.

proposto dal ricorrente:

difeso da:

~~DOTT. MONTE FREGIANNI~~
~~VIA TRENTO N° 103-82100 SALERNO SA~~

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 5902/14

UDIENZA DEL

28/04/2015 ore 09:00

SENTENZA

N°

3353

PRONUNCIATA IL:

28.06.15

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

06.07.15

Il Segretario

Immacolata Baldares

IL SEGRETARIO DI SEZIONE
~~Dott.ssa Immacolata BALDARES~~

X

g

Il Sig. [redacted] ricorre contro l'Equitalia Sud Spa agente per la riscossione per la Provincia di Salerno avverso l'intimazione di pagamento n. 10020149007374302/000 relativa alla cartella di pagamento n. [redacted] con la quale viene intimato il pagamento di € 1.215,73 oltre interessi di mora di € 859,10 relative a tasse sulle concessioni comunali anno 1999.

Il ricorrente avverso l'illegittimità dell'atto impugnato oppone una serie di eccezioni, in particolare eccepisce: 1) la nullità dell'atto di intimazione per mancata notifica della cartella esattoriale dalla quale scaturisce la pretesa comunale, 2) prescrizione dei tributi contenuti nell'atto impugnato, 3) eccessiva onerosità degli interessi e compensi richiesti da Equitalia. Su quest'ultimo punto in sede di udienza, parte ricorrente esibisce nota relativa di calcoli dei quali si potrebbe configurare il reato di usura ai sensi dell'art. 644 e s.s. codice penale e chiede la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica sezione Reati Finanziari.

Il ricorrente chiede l'annullamento dell'atto di intimazione.

L'Ufficio di Equitalia non si costituisce in giudizio.

In data 28 aprile 2015 si è riunita la Commissione per la trattazione del ricorso che ha così deciso:

Il ricorso è fondato e va accolto.

L'Ufficio dell'Equitalia Sud non si costituisce in giudizio e nulla oppone avverso la contestazione di parte ricorrente relativa alla mancata notifica della cartella di pagamento da cui scaturisce l'atto impugnato e che costituisce l'atto presupposto che legittima la pretesa esattoriale contenuta nell'intimazione di pagamento impugnata. Qualora il contribuente deduca l'omessa notifica della cartella esattoriale, è pacifico che l'agente della riscossione abbia l'onere di provare l'avvenuta notifica. (Cassazione). La mancanza della preventiva notifica della cartella di pagamento comporta la nullità dell'intimazione di pagamento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e condanna la resistente Equitalia al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 300,00 oltre Iva e cap se dovuti.

La Commissione ordina la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Salerno per quanto eventualmente di competenza.

SALERNO 28 APRILE 2015

IL RELATORE

IL PRESIDENTE